



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia

Prot. num. 590 /2017

n.ro 6/14 reg. ord.

Nota di servizio

Vista la Circolare n. 204354 del 11/11/2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale con la quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle denunce sporte da cittadini privati.

Constatato che in particolare nella circolare di cui sopra si argomenta "*...Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c. 2 c.p.p., per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizione del d.lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice.... Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'ufficio di Procura ricevente.*"

DISPONE

Alla luce di quanto sopra, che dalla data odierna le denunce da parte di cittadini privati pervenute a mezzo posta elettronica, anche certificata, non verranno più esaminate.

Di pubblicare la presente nota sul sito Internet istituzionale.

Pavia, 26/01/17

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giorgio Reposo